



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere

dott. Marco Smiroldo Consigliere - relatore

dott. Francesco Albo Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 1/A/2025

nel giudizio di ottemperanza al giudicato iscritto al n. 6904/P del registro

di segreteria, promosso dal sig. *Omissis*, rappresentato e difeso dall' avv.

Salvatore Battaglia, (c.f. BTTSVT84D25G273U - pec: avvbattaglia@pec.it

- fax: 091347225) ai quali indirizzi chiede di voler ricevere tutte le

comunicazioni afferenti al presente giudizio, ed elettivamente domiciliato

presso lo studio del citato difensore sito in Palermo via Vittorio Alfieri n.36,

contro

l'I.N.P.S.- Gestione ex I.N.P.D.A.P., rappresentato e difeso dagli avv.ti

Gino Madonia e Tiziana Giovanna Norrito ed elettivamente domiciliato in

Palermo via Maggiore Toselli n. 5,

e nei confronti del

MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL

FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE -

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE, c.f.:

802192900584, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Roma via

Cavour n. 5, dom.to e rapp.to ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale

dello Stato di Palermo, in via V. 2 Villareale, 6, 90141 - Palermo

per l'esecuzione

della sentenza della Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale d' Appello

per la Regione Siciliana n. 214/A/2022, decisa nella Camera di Consiglio

dell'11/10/2022, depositata in data 20/12/2022 e notificata in data

13/06/2023.

Esaminati tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi, nell'odierna pubblica udienza, per il ricorrente l'avvocato Salvatore

Battaglia, per l'I.N.P.S. l'avvocato Tiziana Giovanna Norrito. Non costituito

il Ministero dell'Interno.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza n.214/A/2022, depositata il 20/12/2022 la Sezione

Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana ha che l'indennità

integrativa speciale, correlata alla pensione privilegiata *omissis*, in

godimento dell'odirne ricorrente, *“deve essere scorporata dalla base del*

relativo calcolo e, per l'effetto, dichiara il diritto dell'appellante a percepire

la IIS in misura intera e la tredicesima ove non corrisposta; condanna

l'INPS al pagamento, sulle somme arretrate dovute a tale titolo (quali

differenze tra la IIS integrativa corrisposta in cumulo e quella spettante

nella sua interezza), nonché per la relativa tredicesima mensilità ove non

corrisposta, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria,

quest'ultima da corrispondersi, però, limitatamente al maggior danno

derivante dall'eventuale differenza tra la svalutazione monetaria, calcolata anno per anno in base agli indici di cui all'art.150 disp.att. del c.p.c., e gli interessi legali, con decorrenza dalla maturazione dei singoli ratei e sino al soddisfo.”.

2.- Con ricorso in ottemperanza parte istante fa presente che si sono verificati i presupposti per l'esperibilità del giudizio di ottemperanza, infatti, la sentenza è passata in giudicato e sussiste l'inadempimento dell'amministrazione agli obblighi nascenti dalla sentenza, malgrado reiterate diffide non riscontrate.

Per quanto precede ha quindi chiesto di:

a) ordinare all'INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE l'ottemperanza della sentenza n.214/A/2022 di Codesta Ecc.ma Corte dei Conti - Sez. G.le d'Appello per la Regione Siciliana, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione, oltre ad interessi secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento, comprensivo di interessi legali e rivalutazione, in favore del ricorrente derivanti dalla disposizione di cui al D.L. 112/2008 art. 78 e succ. decreti di attuazione;

b) nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva;

c) condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

3.- All'udienza del 22.02.2024, assenti i resistenti e rilevato che dagli atti

di causa non risulta la prova dell'intervenuta notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, la parte ricorrente ha chiesto un termine per la rinnovazione del procedimento notificatorio, termine accordato con rinvio della trattazione del giudizio all'udienza dell'11 luglio 2024.

4.- In data 23.02.2024 la difesa *Omissis* ha depositato la prova delle avvenute notifiche del ricorso e del dfu che risultano esser state effettuate in data 17.11.2023 e successivamente ripetute in data 23.02.2024.

5.- Con memoria del 05.03.2024 la difesa del ricorrente, rilevato che il ricorso era stato notificato in data 17.11.2024 e che l'INPS non si è costituito, manifestando ancora una volta grave ed ingiustificato pregiudizio nei riguardi dell'esecuzione della sentenza, ha chiesto l'urgente nomina di un commissario ad acta (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 14648/2007).

6.- Con memoria del 03.07.2024 si è costituito l'INPS, esponendo che la sentenza n. 214/A/2022 emessa da Codesta Sezione d'Appello per la Regione Sicilia è stata eseguita con lotto di lavorazione n. 3 del 19/06/2024 e che il pagamento avverrà sulla rata di settembre.

Ha chiesto, conclusivamente, di dichiarare cessata la materia del contendere per intervenuto adempimento dell'Istituto.

Nel caso di mancata adesione di parte ricorrente, concedere rinvio in attesa dell'effettivo pagamento e comunque dichiarare, al fine, la cessata la materia del contendere.

7.- All'udienza del 11.07.2024, su istanza di parte appellante, è stato disposto un rinvio all'udienza del 24 ottobre 2024 al fine di verificare l'intervenuto adempimento da parte dell'Istituto.

	5	
	8.- All'udienza del 24 ottobre 2024, l'avvocato Battaglia, preso atto	
	dell'intervenuta esecuzione della sentenza, chiede la cessazione della	
	materia del contendere e la condanna di controparte al pagamento delle	
	spese processuali. L'avvocato Norrito si riporta alle articolate difese	
	scritte.	
	RAGIONI DELLA DECISIONE	
	1.- Il Collegio, preso atto della richiesta dell'avv. Battaglia, dichiara	
	cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del	
	presente giudizio.	
	Le spese sono poste a carico dell'INPS secondo i principi della	
	soccombenza virtuale.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione	
	siciliana, definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio	
	d'ottemperanza in epigrafe.	
	Le spese, secondo i principi della soccombenza virtuale, sono poste a	
	carico dell'INPS e liquidate a favore della ricorrente in misura pari ad euro	
	1.000,00.	
	Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2024.	
	L'ESTENSORE IL PRESIDENTE	
	Cons. Marco SmirolloPres. Vincenzo Lo Presti	
	Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.	
	Palermo, 08/01/2025	
	Il Funzionario preposto Dott.ssa Pietra Allegra F.to digitalmente	